



Alle aziende sottoposte al
Contratto collettivo di lavoro

Lamone, dicembre 2020

Decreto di forza obbligatoria del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio

Gentili Signore,
Egredi Signori,

dal 1. gennaio 2020, in forma obbligatoria, è entrato in vigore il Contratto collettivo di Lavoro (CCL) per il commercio al dettaglio del cantone Ticino.

La crisi pandemica da covid19 ha indotto - con il lockdown di questa primavera e nella gestione della seconda ondata in corso - i partner contrattuali Federcommercio / Disti / Ocst/ Sic / Sit a darsi delle priorità diverse, privilegiando l'azione a sostegno del commercio e dei posti di lavoro. In tale contesto, sono stati limitati all'essenziale i controlli per il rispetto delle condizioni di lavoro, posticipandone la pianificazione durante il prossimo anno.

Sul retro della presente, trovate un richiamo agli articoli principali del CCL con l'invito a verificarne la corretta applicazione.

La scrivente segreteria della CPC e, singolarmente, i partner contrattuali firmatari, sono a vostra disposizione per eventuali necessità di consulenza.

A disposizione per ulteriori informazioni, distintamente salutiamo.

Il Presidente:

Rinaldo Gobbi

Estratto disposizioni contrattuali valide dal 1.1.2020

Orario di lavoro art. 16 e 19	42 ore settimanali, ritenuto una durata massima di 45 ore Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro prestate e dei giorni di riposo effettivi (art. 46 LL) Il piano di lavoro settimanale deve essere sottoposto ai collaboratori con un preavviso di due settimane
Salari minimi contrattuali (importi lordi) art. 25	Salari mensili, da corrispondere per 13 mensilità non qualificati CHF 3'200.-- con formazione biennale CHF 3'400.-- con formazione triennale CHF 3'600.-- Salari orari, comprensivi di 13.ma mensilità non qualificati CHF 19.00 con formazione biennale CHF 20.20 con formazione triennale CHF 21.40 I salari minimi orari, comprensivi della tredicesima mensilità, per ogni ora prestata devono essere rivalutati della percentuale dell'indennità festivi (3.6%) e vacanza (8.33% risp. 10.64%). I salari minimi annuali per il personale assunto dopo il 1.1.2020, inclusa la 13esima mensilità, ammonteranno a: non qualificati CHF 41'600.-- all'anno con formazione biennale CHF 44'200.-- all'anno con formazione triennale CHF 46'800.-- all'anno I collaboratori hanno diritto alla 13esima mensilità. In caso di anno incompleto, il diritto è ridotto al pagamento del pro rata.
Durata del lavoro Supplementi salariali art. 16, 20 e 21	La durata del lavoro è fissata in 42 ore settimanali, dalle 42 ore alle 45 ore settimanali sono considerate ore flessibili. Tutto ciò che eccede le 2'184 ore annuali sono da considerare lavoro straordinario. Indennità 25% dovuta sul lavoro straordinario Indennità 50% dovuta sul lavoro domenicale e festivi parificati alla domenica.
Contributi professionali a carico del personale e del datore di lavoro art. 33	Tutti i collaboratori versano un contributo mensile di CHF 5.-- . La trattenuta della quota a carico del personale deve figurare sul conteggio paga. Tutti i datori di lavoro versano alla CPC un contributo annuo di CHF 50.--.